

Statuto Sardegna DMO

Articolo 1 - Denominazione sociale

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata Sardegna destination management organization, di seguito denominata **“Destinazione Sardegna DMO Società Consortile a r.l.”**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28 luglio 2017 n. 16.

La società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza, collaborazione ed economicità ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello in house providing.

La società, nello svolgimento della propria attività, non persegue scopo di lucro e non distribuisce utili o quote di patrimonio, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2 – Sede e durata

La società ha sede legale in Cagliari, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi di legge.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2038 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 3 – Oggetto sociale

La società attua le politiche di marketing, comunicazione, promozione e promocommercializzazione della destinazione Sardegna nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nazionali e regionali. A tal fine, la società si propone di costituire una organizzazione comune e coordinata a supporto dei soci e degli attori operanti sul territorio sia pubblici che privati.

Sarà attività propria della Destinazione Sardegna DMO:

- sviluppare e implementare la strategia operativa di promozione e marketing della de-

stinazione in attuazione del Piano strategico regionale del turismo, in accordo con i diversi

attori pubblici e privati della destinazione;

- coordinare le DMO locali e attuare la governance del territorio;
- creare sinergie e forme di collaborazione con la pluralità di soggetti pubblici e privati, quali partenariati locali e network pubblico/privati, che sviluppano attività di marketing territoriale;
- costruire e gestire i prodotti tematici e anche territoriali della destinazione e incentivarne la qualità;
- sviluppare e rafforzare il sistema di offerta integrata e di gestione unitaria delle attrattive e dei servizi della destinazione, curando la sostenibilità della destinazione;
- gestire e coordinare l'immagine turistica della destinazione;
- gestire ed attivare azioni di promozione e di marketing territoriale finalizzate all'attrazione di nuovi investimenti;
- analizzare, organizzare e gestire dati e metadati per orientare l'offerta;
- ricercare e analizzare i flussi informativi al fine della costruzione di una reputation destination;
- supportare operativamente gli operatori del settore turistico della Sardegna, attraverso azioni di marketing, comunicazione e promo commercializzazione;
- supportare il sistema turistico attraverso la commercializzazione di prodotti e servizi propri.

In particolare, la società:

1. analizza i mercati per conoscere le attese, l'evoluzione e le necessità del turista;
2. fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soci e ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico per consentire di elaborare programmi, strategie e azioni di marketing e fornire supporto tecnico ope-

rativo per l'attuazione delle stesse;

3. realizza campagne di comunicazione e, su incarico della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito per brevità denominata Regione, svolge attività di informazione sull'offerta turistica;
4. svolge attività di promozione e di attrazione di investimenti esterni;
5. svolge analisi e valutazione del flusso turistico e degli interventi realizzati;
6. attiva il Programma di formazione degli operatori;
7. attiva azioni di Digital marketing, Social Media Marketing e Gestione della reputazione della destinazione;
8. attiva convenzioni e partenariati con soggetti pubblici e/o privati per la gestione e la valorizzazione di attrattive turistiche;
9. svolge le attività delegate dai soci.

Oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nel perseguimento delle sue finalità, la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4 – Capitale

Il capitale sociale è pari a euro **500.000,00** (cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure di controllo, la società può acquisire

dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, previa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.

I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuati dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.

Articolo 5 – Soci

Possono essere soci, oltre alla Regione Sardegna, gli enti pubblici territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico regionale o aventi un loro ruolo strategico nel sistema turistico della Sardegna.

Nei casi in cui venga prescritto dalla legge, possono partecipare anche soggetti giuridici privati che operino nel settore turistico e che abbiano acquisito le quote di partecipazioni a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

La partecipazione dei soci privati è consentita entro il limite complessivo del 20% del capitale sociale, senza il riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.

Nel caso di ammissione di nuovi soci è sempre garantita la quota di maggioranza ai soci pubblici in capo alla Regione.

Articolo 6 – Recesso del socio

Il recesso dei soci è consentito nei casi previsti dalla legge ed è esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per

le comunicazioni riguardanti il procedimento.

Il recesso deve essere comunicato entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, perviene alla sede legale della società.

In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile in tema di società di capitali. In ogni caso, il valore della quota, sarà sempre e solo quello nominale. Non è ammesso il recesso parziale.

Articolo 7 – Trasferimenti delle partecipazioni

La proprietà delle quote non può essere trasferita a soggetti la cui partecipazione in società, in ragione della disciplina comunitaria o nazionale regionale, non sia compatibile con la natura in house della società.

E' in particolare esclusa la partecipazione di operatori economici privati o enti pubblici le cui finalità non siano compatibili con quelle dell'ente controllante.

Gli atti di cessione posti in essere in difformità dal divieto non hanno effetto nei confronti della società.

Parimenti, devono considerarsi annullabili ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, e comunque inefficaci, le delibere in aumento del capitale sociale che, attraverso limitazioni o soppressione del diritto di opzione spettante ai soci pubblici, determinano la perdita della totalità del capitale pubblico o l'ingresso in società di operatori economici privati e quelle che determinino la perdita delle condizioni incompatibili con la natura in house della società o di soggetti che non siano istituzionali portatori di interessi pubblici o collettivi.

In caso di cessione di partecipazioni sociali o parti di esse e nel rispetto dei divieti di cui al

presente Statuto, spetta alla Regione ed ai soci pubblici il diritto di prelazione in ragione della quota di partecipazione.

Qualora la Regione e/o i soci pubblici non intendano esercitare il diritto di prelazione, ad essi spetta comunque il diritto di esprimere o negare il gradimento con riferimento all'aspirante acquirente. Il gradimento potrà essere negato nell'ipotesi in cui l'aspirante acquirente sia soggetto diverso da quelli indicati nell'art. 5 del presente Statuto e nell'ipotesi in cui i fini societari dell'aspirante acquirente non corrispondano ai fini societari.

Il trasferimento delle partecipazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e di non discriminazione.

L'alienazione può essere effettuata a seguito di provvedimento dell'organo competente, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175.

Il socio che voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione, con le modalità seguenti:

a) il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento, ivi incluso, il soggetto acquirente;

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate;

c) se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni;

d) il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Articolo 8 – Organi

Sono organi della società:

a - l'Assemblea dei soci;

b - l'Organo amministrativo;

c - l'Organo di controllo.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato altresì corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo amministrativo, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di controllo devono essere immediatamente trasmessi all'Assessorato competente al controllo analogo della Regione e degli enti pubblici soci.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci pubblici che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

a) approvare i bilanci;

b) approvare il piano annuale attuativo Destination Management Plan proposto dall'Organo amministrativo con il relativo budget di previsione in armonia con il Piano Strategico del Turismo della Sardegna (PST), approvato dalla Giunta Regionale;

d) nominare e revocare l'Organo amministrativo determinandone il relativo compenso;

e) nominare l'Organo di controllo ed il suo Presidente, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente;

f) deliberare sulle responsabilità dell'Organo amministrativo, nonché dell'Organo di controllo;

g) deliberare sulle modifiche dello Statuto comprese quelle necessarie alla trasformazione da società in house a società a controllo pubblico, ivi compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale;

h) deliberare sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società;

i) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia;

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti espressamente dalla legge alla sua competenza;

m) deliberare sui regolamenti di funzionamento della società.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio.

E' in ogni caso soggetto a deliberazione assembleare il compimento di atti di:

- acquisto, vendita, permuta e altri atti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili;

- assunzione di finanziamenti;

- concessione di garanzie reali o personali;

- atti negoziali di valore superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

- Acquisizione, conferimento e dismissione di aziende, partecipazioni e rami d'azienda.

Articolo 10 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso inviato a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, contenente: il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione. L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata, al recapito risultante dal Registro delle Imprese.

In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

c) in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. (**assemblea totalitaria**);

d) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via posta elettronica con firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 11 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 70% del capitale sociale.

L'assemblea delibera con la maggioranza del 70% del capitale presente, espressione dei soci pubblici.

Articolo 12 – Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta **dall'Amministratore unico**, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice presidente; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali, inoltre, designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 13 – Organo amministrativo

La società è amministrata da un **Amministratore Unico** oppure da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Organo amministrativo è rieleggibile.

E' possibile l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

All'organo di amministrazione della società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Nel caso di Consiglio di amministrazione al Socio Regione Sardegna compete la facoltà di designare uno dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente;

agli altri soci pubblici compete la designazione del secondo componente del Consiglio di amministrazione in qualità di vice presidente. E' altresì facoltà dei soci privati la designazione del terzo componente del Consiglio di amministrazione.

La carica di Vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 14 - Poteri dell'Organo amministrativo

All'Organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci.

L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Organo amministrativo.

L'approvazione dei documenti di programmazione strategica, operativa e di budget è deliberata all'unanimità dall'organo amministrativo; nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'unanimità, per la suddetta deliberazione sarà competente l'assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo con propria deliberazione, **nei casi previsti dalla legge**, può istituire specifici comitati consultivi anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante. I componenti di tali comitati non percepiscono emolumenti.

In relazione al potere di controllo da parte dei soci pubblici nei confronti della società, l'Organo amministrativo della società è tenuto a trasmettere trimestralmente ai soci pubblici gli atti utili alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati annualmente.

Articolo 15 – Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano **all'Amministratore delegato**, nei limiti della delega, **all'Amministratore Unico**, al Presidente nonché al Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato nel territorio italiano, mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di quarantotto ore.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, **fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 14, comma 3.**

La presenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 17 - Regolamenti

L'Organo amministrativo disciplina il funzionamento della società mediante appositi Regolamenti, da approvare da parte dell'Assemblea dei soci, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e dello svolgimento delle attività e di quanto ad essi connesso, la contabilità, il personale, e l'acquisto di beni e servizi.

Articolo 18 – Organo di controllo

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403, 1° comma del Codice Civile.

Esso è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, secondo quanto in merito deliberato dall'assemblea dei soci.

L'Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile e di cui all'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

I requisiti, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità dei Sindaci sono disciplinati dalla normativa vigente.

All'organo di controllo della società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il compenso dell'Organo di controllo viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione.

E' attribuita al socio Regione la facoltà di designare il Presidente del Collegio sindacale e uno dei Sindaci supplenti. La designazione degli altri due Sindaci effettivi e dell'altro Sindaco supplente del Collegio sindacale compete agli altri soci.

Nel caso in cui le funzioni di revisione non vengano svolte dal Collegio sindacale, è altresì attribuita al socio Regione la facoltà di designare il Revisore legale dei conti e la Società di revisione.

Articolo 19 – Controllo analogo congiunto

La società è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte dei soci pubblici di tipo analogo a quello esercitato sui propri servizi, per il tramite di un Comitato unitario per il Controllo analogo secondo contenuti e modalità stabiliti dal regolamento e nel rispetto dal presente statuto e della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I soci decidono altresì sulle materie a loro riservate dalla legge, dagli indirizzi e direttive nazionali e regionali, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione dall'Organo amministrativo.

Il Comitato Unitario per il controllo analogo è composto dai rappresentanti dei soci pubblici.

Articolo 20 - Controllo analogo: strategico e di gestione

La società è sottoposta al controllo strategico da parte della Regione e dei soci pubblici per il tramite del Comitato unitario in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.

La società è sottoposta al controllo di gestione per il tramite del Comitato unitario, finalizzato alla verifica interna ed esterna, da parte della Regione e dei soci pubblici, dell'efficienza, volta a misurare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa svolta dalla società, con rife-

rimento alle risorse attribuite ed al raggiungimento degli obiettivi gestionali, al fine di una ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.

Articolo 21 - Domiciliazione

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei componenti l'Organo di controllo, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 22 - Flussi informativi

Le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24 verranno inviati alla Regione e ai soci pubblici, attraverso posta elettronica certificata, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.

Articolo 24 – Scioglimento della società

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 25 – Utili d'esercizio

Gli utili, risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati ad autofinanziamento mediante imputazione a riserva dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire ai soci utili di esercizio.

Articolo 26 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

La società osserverà, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi e regolamenti in materia.